



UFFICIO STUDI
DELLA
REAL CASA DI SAVOIA

SALVATORE BORDONALI

La Reale Casa di Savoia davanti allo Statuto e alla Costituzione

Lo Statuto del 1848 – Dopo il referendum – La posizione costituzionale del re – Il venir meno del collegamento operato dall'art. 2 dello Statuto – La Famiglia reale e la Costituzione del 1948 – Conclusioni

1. Lo Statuto del 1848

Lo Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848 dal Re Carlo Alberto di Savoia per il Regno di Sardegna e poi esteso al Regno d'Italia, formatosi con successive annessioni, per comune insegnamento della dottrina costituzionalista (P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, Milano, 1975, p. 7) integra una costituzione *octroyée*, ossia concessa unilateralmente e in modo irrevocabile, ponendo fine al principio della monarchia assoluta in Casa Savoia.

Si tratta d'un testo breve, di ottantuno articoli, dei quali "più di venti disciplinano le prerogative del Re e della Famiglia reale" (Id., *ibidem*; G. REBUFFA, *Lo statuto albertino*, Bologna 2003, p. 65), necessariamente da precisare come garanzia per la Famiglia reale dopo lo spartiacque rispetto al principio previgente.

Le altre due caratteristiche salienti dello Statuto sono quelle della sua "flessibilità" ed "elasticità", nel senso che è flessibile in quanto per modificarne le disposizioni non è previsto un iter legislativo aggravato rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che il rango costituzionale dipende dalla materia trattata. Come esempio si può ricordare la legge unilaterale delle c.d. Guarentigie pontificie del 13 maggio 1871, definita appunto di rango statutario. Mentre l'elasticità sta ad indicare che il testo breve si adatta al divenire dell'ordinamento giuridico «in forza di interpretazioni più o meno estensive» delle disposizioni formulate volutamente «in termini molto generici».

Ciò spiega l'evoluzione del sistema in senso democratico parlamentare prima e poi autoritario con il Fascismo. La «sostituzione della Camera elettiva con la Camera dei fasci e delle corporazioni» ha delineato «un sistema di costituzione semi-rigida, richiedendosi per l'approvazione delle leggi di carattere costituzionale il parere del Gran Consiglio del Fascismo» (VIRGA, op. cit., p. 11), con una procedura "aggravata" rispetto a quella ordinaria.

Con la caduta del Fascismo si ha la «restaurazione statutaria» (VIRGA, op. cit., p. 11): l'o.d.g. del 25 luglio 1943 invita il re a riprendere i poteri riconosciuti dall'art. 5 dello Statuto; mentre il r.d.l. del 2 agosto 1943 scioglie la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, restituendo flessibilità allo Statuto.

2. Dopo il referendum

La pubblicazione dei risultati ufficiali del *referendum* istituzionale, che vede soccombente con modesto margine di preferenze la Monarchia (a parte la *querelle* sulla veridicità dei risultati referendari – A. MOLA, *Declino e crollo della monarchia in Italia*, Mondadori, 2006), non è seguita dalla proclamazione della Repubblica; né la promulgazione della Costituzione repubblicana è accompagnata da una dichiarazione esplicita d'abrogazione di tutte le leggi di rango statutario e dello Statuto albertino stesso, che in mancanza non potrebbe ritenersi avvenuta implicitamente, come si dirà di seguito. Infatti, è pacifico che la Costituzione non ha abrogato il diritto pubblico previgente, come tra i molti esempi dimostra la sentenza costituzionale del 7 aprile 1988 n. 396, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, (c.d. legge Crispi) per contrasto con l'art. 38 ult. c. Cost. (in Giur. Cost. 1988, p. 1744), in tal modo confermando la vigenza della legge fino a tale data.

Per altro verso, gli accordi del 1929 tra Stato e Chiesa (Patti lateranensi) avendo regolato «i detti rapporti durante il fascismo, durante la transizione dal vecchio al nuovo assetto istituzionale e, in fine, durante la Repubblica», hanno consentito ad autorevole dottrina di parlare di una perdurante validità di alcuni principi e norme dello Statuto ed anzi di considerare la vigenza dei Patti come «uno degli aspetti della continuità tra il Regno sabauda e la Repubblica» (F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2003, p. 55).

Tale assunto è ulteriormente confermato dal Protocollo addizionale ai Patti concordatari di Villa Madama del 1984, dove al n. 1 (che riconferma il principio di rispettiva indipendenza Stato-Chiesa e la volontà di collaborare per la promozione dell'uomo e il bene del Paese) si fa riferimento all'art. 1 del vecchio Concordato, per dire che è da considerare non più in vigore il principio contenuto nell'art. 1 dello Statuto albertino, in essi richiamato mediante rinvio all'art. 1 del Trattato lateranense (V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, 1964, p. 34), tutt'ora in vigore. Si tratta del principio della religione cattolica come «sola religione dello Stato italiano» che viene ritenuto discriminatorio dell'attuale concezione egualitaria del diritto di libertà religiosa, che porta a enunciare (nel 1984) di doverlo considerare non più in vigore.

Ciò induce a ritenere che la normativa di derivazione statutaria e talune norme di rango statutario valgono finché non abrogate dal legislatore o dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, perché contrarie alla Costituzione repubblicana.

3. La posizione costituzionale del re

Per quanto concerne la figura del re, si deve osservare che la sua posizione costituzionale è rimasta formalmente invariata anche con il Patto di Salerno, secondo cui il Re Vittorio Emanuele III si sarebbe irrevocabilmente ritirato a vita privata, nominando il figlio Umberto Luogotenente del Regno (R.D. 5 giugno 1944, n. 140). Si tratta d'una luogotenenza anomala, che potrebbe far pensare a un assetto istituzionale che corrisponde «a una impossibilità materiale per il Re di esercitare le sue attribuzioni» (VIRGA), e quindi a una modifica statutaria. Mentre la promulgazione da parte del Luogotenente del decreto legge del 22 giugno 1944, n. 151, avrebbe potuto far ritenere che con lo stabilizzarsi del nuovo istituto della Luogotenenza vi sia stato un momento di discontinuità dell'ordinamento monarchico statutario (PALADIN), che implica una violazione dello Statuto. Tali circostanze avvalorerebbero l'ipotesi di una caduta dello Statuto.

Senonché essa perde del tutto consistenza dal momento che il 9 maggio 1946 in seguito all'abdicazione del Re Vittorio Emanuele III gli succede come re il figlio Umberto II, già Luogotenente, a tenore dell'art. 2 dello Statuto, assumendo con il d.l. 10 maggio 1946 il titolo di Re d'Italia con la funzione di Capo dello Stato, sia pure con una formula parzialmente diversa rispetto al passato (non si parla di “grazia” di Dio e di “volontà” della Nazione, che restano implicite) (VIRGA).

In definitiva dal punto di vista soggettivo si deve ritenere assicurata la continuità dinastica nel Re Umberto II e da quello oggettivo/istituzionale la perdurante vitalità delle regole dettate per la successione al trono dallo Statuto Albertino, che recepiscono quelle dinastiche di Casa Savoia.

4. *Il venir meno del collegamento operato dall'art. 2 dello Statuto*

Con il referendum istituzionale del 1946 e con l'assunzione delle funzioni di Capo provvisorio dello Stato da parte del Capo del Governo, viene a cessare il collegamento istituzionale del re con lo Stato italiano instaurato dall'art. 2 dello Statuto Albertino, nel senso che Casa Savoia non avrebbe più potuto considerare operante il collegamento con la comunità politica di riferimento, di fatto sotto l'imperio della Repubblica. Ma al contempo la stessa Casa non avrebbe potuto disconoscere il valore storico e giuridico dello Statuto Albertino, come carta fondamentale del Regno d'Italia, a partire dalla proclamazione e, in prospettiva, come modello di monarchia costituzionale; con lo spiraglio dell'ideale prolungamento aperto dalla mancata abdicazione del Re Umberto II, prima di lasciare il suolo nazionale e durante l'esilio.

Ciò posto, la Casa reale di Savoia, quale istituzione (O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1934, p. 173, parla di «unità politica»), rimane autonoma dallo Statuto. L'autonomia è molto bene evidenziata dal r.d. 1.1.1890, n. 608, di Re Umberto I, che nel regolamentare i titoli nobiliari e gli stemmi dei componenti della Real Casa omette – fatto molto significativo – qualsiasi previo riferimento a organi o atti costituzionali dello Stato e omette la pubblicazione nella G.U. del Regno. Siffatta condizione, che si conserva senza che la Casa debba denunciare lo Statuto e a prescindere dalla considerazione che vi assegna la Repubblica, non autorizza l'interpretazione errata secondo cui l'irrilevanza dello Statuto come legge attuale dello Stato italiano (con i limiti indicati) possa implicare per Casa Savoia un recupero della vecchia regola della Monarchia assoluta del Re Carlo Felice (che mai fu Re d'Italia), annientando un capitolo fondamentale della sua storia più recente.

Del resto siffatta enunciazione, circa la vigenza e l'autonomia delle regole proprie della Casa reale, risulta confermata anche per il presente dalle lettere del Re Umberto II dall'esilio (pubblicate in questo sito), che ingiunge al figlio di non disattendere la sua prerogativa del previo consenso matrimoniale, pena l'esclusione dalla successione dinastica. In esse Umberto II dispone dichiaratamente come Capo della Casa, lasciando distinta la qualità sua personale di re.

5. *La Famiglia reale e la Costituzione del 1948*

Altro quesito è quello circa i rapporti della Famiglia Savoia con la Costituzione repubblicana. A tale proposito soccorre l'argomento testuale offerto dalla XIII disposizione costituzionale transitoria, che ancorché recentemente abrogata nei suoi due primi commi, fa espresso riferimento a Casa Savoia e agli ex re di quella Casa e alle loro consorti, omettendo di fare un riferimento all'art. 2 dello Statuto, quello che instaura il collegamento tra lo Stato e la Dinastia, pur non toccando la nozione di Casa Savoia e della sua composizione familiare, *rectius*, di Casa Reale di Savoia.

Eppure il presupposto logico che sorregge l'impianto della norma è l'attitudine della Dinastia a fornire un titolare alla Corona regia, già ricoperta in base allo Statuto e poi al Patto di Salerno. In tale modo, riconoscendo delle regole successorie dinastiche solo quelle che identificano gli ex re e i loro discendenti diretti, senza alcun esplicito riferimento a quelle circa l'attitudine a ricoprire il ruolo di Capo della Casa, la norma intercetta una dimensione parziale della Famiglia, assumendo un volto più circoscritto e più consono alla natura transitoria della disposizione.

Complessivamente si tratta di una norma arcaica, formulata in modo allusivo, nella sostanza illiberale e iniqua, almeno nei confronti di taluni soggetti (le ex regine, i discendenti maschi, *etc.*), che dopo la fase di trapasso istituzionale tra monarchia e repubblica, si trascina tutt'ora per motivazioni

essenzialmente di tipo ideologico. Per le ragioni esposte, essa non consente di stabilire chi sia il Capo della Casa in quanto si limita a considerare soltanto una discendenza genealogica, che è di per se fuorviante in quanto non tiene conto dei meccanismi di autotutela della Famiglia reale (norme sul previo assenso matrimoniale, *etc.*), così da risultare potenzialmente lesiva dell'immagine della Famiglia e della stessa Dinastia.

6. Conclusioni

In conclusione, le sopra cennate considerazioni dimostrano sufficientemente che non è agevole sostenere che lo Statuto del Regno sia caduto integralmente e quando, ad opera della Repubblica, che ha taciuto; tanto meno che ciò sia accaduto o possa avvenire ad opera della Casa reale di Savoia, per motivi storici e ideologici, prima che giuridici.

Altrettanto deve ritenersi che sia da escludere che la Repubblica abbia potuto influire sulla nozione di Casa Savoia, che pure assume nella Costituzione del 1948 come soggetto di diritto pubblico di rango costituzionale. Infatti il richiamo avviene sul presupposto e quindi nel significato di Casa ex regnante in Italia, implicitamente cancellando l'art. 2 dello Statuto Albertino che la collega allo Stato, stabilendo al suo posto una serie di disposizioni persecutorie, che tuttavia finiscono per confermare l'esistenza della predetta Dinastia come tale, che conservava la sua autonomia interna.

Per una corretta esegesi, in definitiva, occorre tenere presenti gli elementi peculiari e distintivi dello Statuto Albertino, della Costituzione repubblicana e della Casa di Savoia.

12 febbraio 2007.